

# **TI\_GERICHTE 31.2022.18 vom 28. Oktober 2022**

TI Tribunale d'appello, 2022-10-28, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_31.2022.18](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_31.2022.18)

FR: TI\_GERICHTE 31.2022.18 du 28 octobre 2022

IT: TI\_GERICHTE 31.2022.18 del 28 ottobre 2022

## **Regeste**

Responsabilità datore di lavoro ex art. 52 LAVS. Causa decesso dell'amministratore unico il debito risarcitorio passa agli eredi dello stesso. Negata la rinuncia dell'eredità per insolvenza notoria (art. 566 cpv. 2 CC). Respinta l'esistenza di un motivo di discolta per gravi motivi di salute

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Gli eredi legittimi ed istituiti possono rinunciare alla successione loro devoluta.

### **E. 2**

Dev'essere senza condizioni né riserve.

### **E. 3**

Gli eredi di buona fede rispondono solo nella misura dell'attuale loro arricchimento." Per quel che concerne i requisiti di una presunzione di rinuncia di eredità, come esposto nella STCA 36.2008.116 del 17 dicembre 2008 (citazioni dottrinali aggiornate), vale quanto segue: " la prima condizione per avere una presunzione di rinuncia di eredità concerne la circostanza che, al momento della sua morte, il defunto doveva essere insolvente, ossia avere più debiti che attivi; una difficoltà temporanea di liquidità non è sufficiente ( Schwander , Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 6a ed, Basilea 2019, n. 6 ad art. 566; pag. 936; Steinauer , op. cit., n. 981a pag. 517), importante, in secondo luogo, è che l' insolvenza esista al momento della morte ; un ' insolvenza successiva (per esempio perché solo dopo la morte è stato scoperto un danno) non è sufficiente, come pure non è sufficiente la semplice constatazione di un ' insolvenza sulla base dell ' inventario pubblico ( Abt/Weibel , Ebrecht, Basilea 2019, n. 13 ad art. 566, pag. 1230; Schwander, op. cit., n. 6 ad art. 566), la terza condizione si riferisce al fatto che l' insolvenza al momento del decesso deve essere constatata da atti ufficiali o comunque essere notoria, la constatazione ufficiale risulta in generale dall ' esistenza di atti di carenza beni o dall ' apertura di un fallimento o di una procedura concordataria ( Abt/Weibel , op. cit., n. 12 ad art. 566, pag. 1230; Steinauer , op. cit., n. 981b pag. 571; Guinand/Stettler/Leuba, Droti des succession, Basilea 2005, n. 462 pag. Guinand/Stettler/ Leuba , op. cit., n. 462 pag. 225), ad ogni modo fintanto che sono ancora rivelatori della situazione patrimoniale del de cuius al momento della sua morte ( Schwander, op. cit., n. 7 ad art. 566), per essere notoria , l' insolvenza deve essere conosciuta dai terzi appartenenti alla stessa cerchia del de cuius ; semplici pettegolezzi non sono sufficienti. Questa notorietà risulta, per esempio, dal fatto che il defunto insolvente dipendeva dall ' assistenza pubblica, viveva come un barbone, era oggetto di numerose procedure esecutive, o ancora la sua situazione d ' insolvenza era stata pubblicata sui giornali ( Steinauer , op. cit., n. 981b pag. 571, Schwander, op. cit., n. 7 ad

art. 566; Abt/Weibel , op. cit., n. 12 ad art. 566, pag. 936). Occorre però ancora, in mancanza di una constatazione ufficiale, che la notorietà dell ' insolvenza sia conosciuta dagli eredi ( Steinauer , op. cit., n. 981b pag. 571 con riferimento a DTF 88 II 299 pag. 310; Guinand/ Stettler/Leuba , op. cit., n. 462 pag. 225; d ' opinione contraria Schwander, op. cit., n. 7 ad art. 566, poiché, a suo avviso, l ' art. 566 cpv. 2 CC non deve solo proteggere gli eredi che sapevano effettivamente dell ' insolvenza; la notorietà è un concetto oggettivo, che include una capacità di conoscenza nel campo privato e professionale del de cuius) , quarto elemento, occorre che, nel termine di rinuncia, gli eredi non abbiano né accettato formalmente la successione, né avuto un comportamento che porta alla decadenza del diritto di rinunciare in virtù dell ' art. 571 cpv. 2 CC ( Schwander, op. cit., n. 8 ad art. 566; Steinauer , op. cit., n. 981c pag. 518), se queste condizioni sono adempiute, l ' erede provvisorio perde di diritto la sua qualità d ' erede alla scadenza del termine per rinunciare. L ' art. 566 cpv. 2 non è dunque un ' eccezione al principio dell ' immissione in possesso derivante dall ' acquisto dell ' eredità (art. 560 CC), ma un caso particolare di perdita di qualità d ' erede senza dichiarazione corrispondente ( Schwander, op. cit., n. 8 ad art. 566; Steinauer , op. cit., n. 981d pag. 473), la presunzione di rinuncia equipara il silenzio degli eredi alla dichiarazione di rinuncia ( Abt/Weibel , op. cit., n. 14 ad art. 566, pag. 1230), in cui la disputa dottrinale a sapere se si tratta di una finzione, di una presunzione inficiabile o non inficiabile non ha alcuna rilevanza, poiché v ' è comunque unanimità degli autori sulle conseguenze giuridiche, per una successione insolvente non occorre la rinuncia, ma l ' accettazione mediante un ' esplicita dichiarazione. Infatti, se nel caso di una successione insolvente l ' erede non dichiara d ' accettarla entro il termine previsto per fare la dichiarazione di rinuncia (art. 567 CC), allora si presume che non l ' abbia accettata; a meno che egli non abbia già fatto decadere la presunzione legale della rinuncia con l ' ingerenza prevista dall ' art. 571 cpv. 2 CC ( Schwander, op. cit., n. 8 ad art. 566), la presunzione di rinuncia viene inficiata con la dichiarazione d ' accettazione degli eredi, che comunque non deve necessariamente avvenire entro il termine di tre mesi previsto dall ' art. 567 cpv. 1 CC ( Abt/Weibel , op. cit., n. 14 ad art. 566, pag. 937; d ' opinione contraria Schwander, op. cit., n. 8 ad art. 566), con la richiesta d ' inventario pubblico o con la liquidazione d ' ufficio così come con l ' ingerenza dell ' art. 571 cpv. 2 CC ( Abt/Weibel , op. cit., n. 14 ad art. 566, pag. 1231), il rovesciamento della presunzione di rinuncia presuppone una accettazione espressa della successione fatta sotto forma di una dichiarazione indirizzata all ' autorità competente ( Guinand/ Stettler/Leuba , op. cit., n. 465 pag. 225; alla nota 836 gli autori precisano che se si ammette come Piotet che l ' atto detto d ' ingerenza (art. 571 cpv. 2 CC) può comportare solo la decadenza del diritto di rinunciare, occorre escludere la tesi secondo la quale la presunzione di rinuncia potrebbe essere rovesciata con un ' accettazione tacita della successione).”

2.7.2. Nella fattispecie concreta, a motivo della notoria insolvenza di \_\_\_\_\_, i ricorrenti rilevano: - che da gennaio 2020 il loro padre non percepiva più uno stipendio, ma soltanto la rendita AVS; - che il reddito imponibile 2020 era negativo nonostante la di lui moglie avesse introito da attività lucrativa (cfr. dichiarazione d'imposta 2020 in doc. A/11 inc. 31.2021.19); - che il loro padre aveva ricevuto un conteggio relativo alla quota di partecipazione alle spese mediche del 2020 per quasi 6'000 franchi (cfr. lista prestazioni mediche cassa malati del 2020 in doc. A/12 inc. 31.2021.19) che egli non riusciva a pagare come anche altre spese, tra cui quella relativa gli occhiali (cfr. fattura 10 dicembre 2019 in doc. A/13 inc. 31.2021.19); - che il padre era anche debitore solidale del mutuo ipotecario di circa CHF 800'000 gravante l'abitazione familiare di proprietà della seconda moglie (cfr. contratto di crediti ipotecario 4 gennaio 2010 in doc. A/14 e estratto

RF della particella in doc. A/15 inc. 31.2022.19); - che prima del fallimento della società diverse persone avevano chiesto il rimborso di prestiti fatti dal loro padre e che dall'elenco dei crediti insinuati nel fallimento della società risultavano pretese della Cassa e di altri creditori (elenco crediti in doc. A/16 inc. 31.2021.1). Quale ulteriore motivo dello stato d'indigenza, i ricorrenti hanno fatto presente che il padre in data 11 aprile 2020 aveva chiesto all'Ufficio del medico cantonale la copertura di fr. 3'194,90 che doveva alla cassa malati a seguito di un intervento operatorio fuori cantone (doc. A/17 inc. 31.2022.19). Infine, nella lettera 27 settembre 2022 RI 2 sostiene in particolare che suo padre aveva chiesto un prestito ai propri genitori, a sua sorella e ad altre persone per sanare i debiti della società. Sostiene altresì di avere aiutato il padre economicamente per la sua attività economica e per il suo sostentamento. Rileva inoltre che nei confronti di suo nonno il genitore aveva un debito di fr. 29'500 tuttora rimasto aperto (XI). In conclusione, i ricorrenti ritengono che, al momento del decesso del padre, con debiti personali per quasi un milione di franchi ed attivi per poco meno di 20 mila franchi (cfr. estratti conto \_\_\_\_\_ e conto \_\_\_\_\_ in doc. A/18 inc. 31.2022.19), era data una situazione di notoria insolvenza tant'è che in buona fede essi non hanno ritenuto necessario rinunciare, entro i termini di legge, all'eredità del padre. Esaminati gli atti, questo Tribunale non può concludere che vi sono gli estremi per ritenere notoria la situazione d'insolvenza di \_\_\_\_\_. Questo per i motivi che seguono. Non si misconosce la difficoltà del defunto nel far fronte sia al pagamento di fr. 6'000 legati alla sua degenza in ospedale ed oggetto della succitata richiesta al medico cantonale (doc. A/17 inc. 31.2022.19), sia ad altre spese come quelle relative agli occhiali (doc. A/13 inc. 31.2022.19) e alla quota di partecipazione ai costi (doc. A/12 inc. 31.2022.19). Tuttavia, dall'estratto bancario risultano al 1° gennaio 2021 fr. 16'164,70 (sub. doc. A/18 inc. 31.2022.19). Inoltre, come correttamente evidenziato dalla Cassa nelle risposte di causa, il debito ipotecario è stato in parte ammortizzato: dagli iniziali di fr. 856'000 (stato 4 gennaio 2010) è passato a fr. 764'000 (stato 31 dicembre 2020: sub. doc. a/18 inc. 31.2022.19). Va fatto presente che il defunto era debitore solidale con la (seconda) moglie (cfr. il relativo contratto di credito base ipoteca del 4 gennaio 2010 in doc. A/16 inc. 31.2022.19) e che l'ammontare della sostanza immobiliare di fr. 386'000 corrisponde al valore di stima e non a quello commerciale (cfr. dichiarazione fiscale 2020 in doc. A/11 inc. 31.2022.19). Nel corso del 2020 l'ex amministratore ha versato fr. 9'200 d'interessi passivi ipotecari (cfr. estratto banca \_\_\_\_\_ di cui al doc. A/18 inc. 31.2022.19). Quanto ai diversi crediti della FA 1 – tra cui quello della Cassa – insinuati nel fallimento della stessa, ciò non costituisce prova sull'insolvibilità dell'ex amministratore, trattandosi di debiti della società e non suoi personali. Dei debiti contratti dal defunto nei confronti dei familiari e di altre persone a cui fa riferimento RI 2 nella lettera 27 settembre 2022 (cfr. consid. 1.10), agli atti non vi è alcun riscontro. Inoltre, nello scritto 25 ottobre 2022 TERZ 1 sostiene che sia stato suo marito a prestare soldi al figlio (cfr. consid. 1.11). Va infine rilevato che nei confronti di \_\_\_\_\_ non sono stati emessi precetti esecutivi e tantomeno rilasciati attestati di carenza di beni (cfr. doc. 7 inc. 31.2022.19). In queste circostanze, non potendo ritenere data una nota insolvenza del defunto ai sensi dell'art. 566 cpv. 2 CC e non avendo espressamente i ricorrenti rinunciato all'eredità del loro padre, essi l'hanno acquisita ai sensi dell'art. 571 cpv. 1 CC. Di conseguenza la Cassa ha legittimamente avviato nei loro confronti una procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS. 2.8. I ricorrenti sostengono che una responsabilità ex art. 52 LAVS nei confronti del loro padre sia escludere per motivi di salute. 2.8.1. Secondo la giurisprudenza, in generale la malattia o l'invalidità dell'organo responsabile possono valere quale valido motivo di

discolpa se a seguito di tale stato, con ogni verosimiglianza, l'organo non è più in grado né di comprendere il proprio ruolo né di determinarsi in merito alle sue dimissioni (STF 9C\_394/2016 del 21 novembre 2016 che ha confermato la STCA 31.2015.14 del 27 aprile 2016 con diversi riferimenti). Questo Tribunale ha già avuto modo di precisare che un amministratore non può essere esentato dalle proprie responsabilità nel caso in cui, malgrado lo stato di salute, avrebbe potuto e dovuto provvedere a nominare un suo sostituto o, se ciò non fosse stato possibile, a rassegnare le sue dimissioni (in argomento vedi le STCA 31.2015.14 del 27 aprile 2016 consid. 2.9; 31.2012.14 del 25 aprile 2013 consid. 2.8; 31.2012.13 del 28 marzo 2013 consid. 2.9; 31.2005.18 del 18 luglio 2006; 31.2005.19 del 28 giugno 2006 e 31.1999.78-80 + 31.2000.1 del 22 febbraio 2001 consid. 2.8.1 tutte con riferimenti). La prova della presenza di motivi giustificativi incombe al datore di lavoro (STF 9C\_238/2017 del 5 luglio 2017 consid. 5.3.2 che rinvia anche al consid. 4.1 della succitata STF 9C\_394/2016 del 21 novembre 2016), quindi, nel presente caso, all'ex organo chiamato (sussidiariamente) a risarcire il danno. 2.8.2. Ritornando al caso concreto, dall'esame della documentazione medica prodotta relativa a \_\_\_\_\_ si desume (riassuntivamente) in particolare quanto segue: - rapporto 17 agosto 2019 Ospedale \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_: degenza dal 14 per crisi epilettiche, alla dimissione senza deficit neurologici, definizione di una terapia farmacologica (cfr. doc. A3 inc. 31.2022.19); - rapporto 19 settembre 2019 del \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_: pregresso infarto miocardico acuto nel 1997, nel 2004 triplice bypass aortocoronarico, ictus cerebrale nel 2006, impianto pacemaker nel 2012, sindrome coronarica acuta nel settembre 2015, aneurisma nel 2016, intervento chirurgico il 17 settembre 2019. Esito della visita di controllo: la cicatrice alla parte temporale sinistra calma, nessun segno di scompenso cardiaco (doc. A6 inc. 31.2022.19); - rapporto 20 settembre 2019 del \_\_\_\_\_ a seguito di una degenza dal 9 al 19 settembre 2019: nessun deficit neurologico se non la nota anisocoria (doc. A7 inc. 31.2022.19); - rapporto 16 ottobre 2019 dell'Istituto \_\_\_\_\_: glioma maligno temporo-insulare sinistro WHO III con terapia radio-chemioterapica. Al controllo paziente in buone condizioni generali (doc. A9 inc. 31.2022.19); - scritto 26 settembre 2019 della Clinica \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ in cui viene fissato un appuntamento per il 21 ottobre 2019 (doc. A10 inc. 31.2022.19). Nei ricorsi è stato poi menzionato un intervento neurochirurgico eseguito nel mese di novembre 2019 presso l'Ospedale \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_. Nonostante la buona riuscita dell'operazione, gli insorgenti hanno sostenuto che le condizioni cerebrali del padre e soprattutto la lunga convalescenza non hanno consentito di continuare a “dirigere l'attività dei collaboratori in seno alla FA 1”. Visto quanto sopra, senza misconoscere le succitate problematiche di salute, questo TCA può concludere che ciononostante \_\_\_\_\_ non fosse stato impedito di gestire la FA 1, società di piccole dimensioni. Va al riguardo fatto presente che per gli anni 2019 e 2020 vi sono rivendicazioni salariali di rispettivamente 3 e 4 collaboratori (cfr. le relative distinte salariali sub doc. 6), elementi che permettono di ritenere che l'attività è continuata. Del resto non risulta che dopo la convalescenza dall'ultimo intervento chirurgico sia stata attestata un'inabilità lavorativa. Determinante è comunque che dagli atti non si è evince una situazione di salute talmente grave da poter concludere che \_\_\_\_\_ fosse impedito di trovare un suo sostituto e, se ciò non fosse stato possibile, di rassegnare le dimissioni, così come richiesto dalla succitata giurisprudenza. 2.9. In conclusione, visto quanto sopra, essendo \_\_\_\_\_ venuto meno agli obblighi quale amministratore unico per quel che concerne il pagamento dei contributi paritetici (cfr. consid. 2.5) e non sussistendo validi motivi di esclusione di una sua responsabilità (cfr. consid. 2.7) e

tantomeno una rinuncia di eredità da parte dei suoi eredi, la Cassa ha rettamente chiesto ai qui ricorrenti il danno ex art. 52 LAVS ammontante ora (valuta 15 settembre 2022), dopo il versamento di TERZ 1, a fr. 7'016,40 (cfr. consid. 1.9). In tal senso le decisioni contestate vanno modificate ed i ricorsi accolti. Ciò non significa tuttavia che i ricorrenti risultino parzialmente vittoriosi. Infatti, le loro censure sono state respinte. Infine, per quel che concerne le “opposizioni” 31 agosto 2022 (cfr. consid. 1.7) di TERZ 1, TERZ 2 e TERZ 3, ancorché nelle risposte di causa la Cassa abbia rettamente fatto presente che sono tardive, spetta tuttavia alla stessa determinarsi in merito, mediante separate decisioni su opposizione, ritenuto che, come visto, nei loro confronti sono state intimate delle decisioni di risarcimento (cfr. consid. 1.9). 2.10. Il nuovo art. 61 lett. a LPGA in vigore dal 1° gennaio 2021 (cfr. l'art. 82a Disposizione transitoria LPGA) non prevede più la gratuità della procedura ma unicamente che la stessa deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dal 1. gennaio 2021 è pure in vigore il nuovo art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Pronunciandosi di recente sul tema dell'accollamento delle spese, in una vertenza ticinese - in cui il TCA, in evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia LAINF, considerata la causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le spese all'ente assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all'art. 29 cpv. 4 Lptca (cfr. inc. 35.2021.6) - il Tribunale federale ha sottolineato che “eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg.; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).” Ricordato quindi come la normativa sulle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni ticinese trova la sua sede all'art. 29 Lptca e che a tutt'oggi tale norma esplicita il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che attualmente sia possibile prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi dall'art. 61 lett. f bis LPGA (come segnatamente nell'ambito della procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS), richiamandosi all'art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo la Corte federale infatti, “l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa sussidiaria applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali, ma si limita a stabilire la tariffa applicabile della tassa di giustizia “quando è dovuta”. L'imposizione delle spese è subordinata manifestamente a un'altra base legale (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento.” (STF 8C\_265/2021 del 21 luglio 2021). Nella fattispecie dunque, in assenza di una base legale necessaria (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento di spese di procedura, considerato come né la LPGA né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale prevedano imperativamente l'applicazione di spese, malgrado il ricorso sia stato presentato dopo l'entrata in vigore delle citate modifiche legislative, e malgrado la vertenza non abbia come oggetto prestazioni

assicurative, non sono prelevate spese di procedura (cfr. pure STF 9C\_394/2021 del 3 gennaio 2022). 2.11. In DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all'ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000 o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l'interpretazione in un senso largo della nozione di "responsabilità dello Stato" ai sensi dell'art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless, *Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis*, in HAVE 2010 pag. 342; Fretz, *La responsabilité selon l'art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGa e 52 LPP*, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l'ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138 nella quale l'Alta Corte si è pronunciata circa l'ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell'Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l'eventuale presupposto della "questione di diritto di importanza fondamentale" – presupposto questo che, secondo l'art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000 – deve essere dimostrata dal ricorrente).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.